

il diritto di esigere, ai contratti stipulati, e ciò per la stessa natura di Ente Pubblico dell'Istituto.

L'Associazione ha a tale riguardo prospettato le spiacevoli ripercussioni che deriverebbero dal danno che i concessionari di lavoro subirebbero per l'applicazione, da parte dell'Istituto, nello sconto delle annuità in parola, di un saggio superiore a quello adottato dallo Stato, e cioè per il fatto di non poter realizzare integro il contributo statale relativo ai lavori formanti oggetto della concessione.

Ciò premesso, e tenuto presente che quasi tutte le Ditte che hanno ceduto all'Istituto le annuità, cui erroneamente è stato applicato il R. D. L. 22 ottobre 1932, hanno ancora operazioni in corso con questo Istituto, pur essendo indiscutibile il buon diritto dell'Istituto stesso di pretendere, per tutte le annuità acquistate, l'esecuzione integrale dei contratti già stipulati, si potrebbe forse addivenire al seguente accomodamento:

1°) mettere a carico dei concessionari di lavoro il danno derivante all'Istituto dalla riduzione delle annuità scontate anteriormente al 1° novem.